

CERVIGNANO, 18.09.2018

"STUDIO RIGOTTO", in collaborazione
con CONI FVG e FIGC FVG, presenta:

INVESTIMENTI E BENEFICI ECONOMICI NELLO SPORT

Le 3 vie per far fruttare al meglio le
risorse in ambito sportivo

PER ASD ED IMPRESE

Evento organizzato da SAMSA' GROUP

INVESTIMENTI E BENEFICI ECONOMICI NELLO SPORT

- ❖ Il nuovo «sport bonus»
- ❖ Bonus per ammodernamento impianti calcistici

Il nuovo «SPORT BONUS»

Art. 1 commi da 363 a 366 della Legge di bilancio 2018



**CON IL D.P.C.M. DEL 23
APRILE 2018, PUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE
DEL 7 GIUGNO 2018, ENTRA
IN VIGORE LA DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DENOMINATO
«SPORT BONUS»**

Il decreto contiene le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese nel corso dell'anno solare 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, a favore dei soggetti anche se concessionari

MISURA DEL CREDITO

In base alla Legge di Bilancio 2018, viene riconosciuto **a tutte le imprese** (a prescindere dalla forma giuridica), sotto forma di CREDITO D'IMPOSTA:

- ❖ per un importo pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro e risanamento, nonché di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (*definiti dall'Art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2018 n° 380*), anche se destinati ai soggetti concessionari
- ❖ nel limite del 3 ‰ dei ricavi annui percepiti dalle imprese stesse
- ❖ le risorse stanziare dallo Stato ammontano a complessivi Euro 10 milioni

*Art. 3, comma 1, del
D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380*
definisce gli interventi di restauro e ristrutturazione

- ❖ **Interventi di restauro e risanamento conservativo:** interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità. Comprendono:
 - consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio
 - inserimento elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso
 - eliminazione elementi estranei all'organismo edilizio

- ❖ **Interventi di ristrutturazione edilizia:** interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono:
 - ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio
 - eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti
 - demolizione e ricostruzione di un fabbricato identico in termini di sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali (fatte salvo le modifiche per adeguamento alla normativa antisismica)

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il CREDITO è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

La compensazione è disciplinata *dall'Art. 17 del D.L. 9 luglio 1997 n° 241*, in base al quale:

- ❖ la compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva
- ❖ la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO

Non assume rilevanza ai fini di imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quella in cui se ne conclude l'utilizzo.

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE EROGAZIONI

Lo «Sport Bonus» viene riconosciuto in due tranche: la prima già conclusa, la seconda con data di apertura da stabilire entro settembre 2018.

Le risorse per ciascuna tranche sono pari ad Euro 5 milioni.

Le imprese che vogliono usufruire di questo Bonus, devono farne apposita richiesta all'Ufficio dello Sport, entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'apertura di ciascuna tranche.

La richiesta deve essere effettuata a mezzo PEC, inviando l'apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ufficio stesso, il quale contiene l'importo dell'erogazione e del futuro beneficiario.

PUBBLICAZIONE SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

Entro 20 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione dell'istanza, l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet l'elenco provvisorio delle imprese ammesse al beneficio fiscale in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna tranche.

A partire dalla pubblicazione della «graduatoria», le imprese hanno a disposizione 10 giorni per effettuare le erogazioni al beneficiario indicato nell'istanza, che, a sua volta, ne dà comunicazione all'ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione.

Successivamente, l'Ufficio dello Sport, pubblicherà **l'elenco definitivo** delle imprese ammesse al beneficio fiscale.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali, ai fini del riconoscimento dello «Sport Bonus», è necessario che avvengano tramite uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- ❖ Bonifico bancario
- ❖ Bollettino postale
- ❖ Carte di credito, debito e prepagate
- ❖ Assegni bancari e circolari

ADEMPIMENTI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso al presidenza del Consiglio dei Ministri:

- ❖ immediatamente le SOMME RICEVUTE E LA LORO DESTINAZIONE
- ❖ darne pubblicità attraverso l'utilizzo dei propri servizi informatici
- ❖ entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione (e fino all'ultimazione dei lavori di restauro e ristrutturazione) LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti viene revocato il credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate trasmette all'Ufficio per lo Sport l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Se l'Agenzia delle Entrate accerti, tramite ordinario controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, darà comunicazione all'Ufficio per lo Sport che provvederà, dopo apposita verifica, al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Bonus per ammmodernamento impianti calcistici

*Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 ed attuata tramite
D.P.C.M. 28 Marzo 2018*

IL BONUS

Per le società e associazioni sportive appartenenti alle Lega Nazionale Professionisti B, Lega Calcio Professionistico e Lega Nazionale Dilettanti che:

- ❖ hanno beneficiato della mutualità (Art. 22 D. Lgs. 9 gennaio 2008 n°9)
- ❖ intendono ammodernare gli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa

è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25 mila Euro.

MISURA DEL CREDITO

- ❖ il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici⁽¹⁾
- ❖ nel limite massimo di 25 mila euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario
- ❖ le risorse stanziare dallo Stato ammontano a complessivi Euro 4 milioni
- ❖ può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24

(1) Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco, tutte le volumetrie e le strutture ad esso strettamente connesse e funzionali

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Affinché il contributo sia riconosciuto è necessario che:

- ❖ l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia (Art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 definisce gli interventi di restauro e ristrutturazione; esattamente come per lo «Sport Bonus»)
- ❖ la ristrutturazione deve avere per oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato, ovvero, quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
- ❖ l'intervento di ristrutturazione è realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse.

ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' O DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Ai fini del riconoscimento i soggetti interessati, beneficiari della mutualità, presentano entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La domanda deve contenere:

- ❖ gli elementi identificativi della società calcistica
- ❖ il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati
- ❖ l'attestazione di effettività delle spese sostenute: deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero:
 - da un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legale
 - da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o all'Albo dei Periti Commerciali o all'Albo dei Consulenti del Lavoro
- ❖ l'ammontare del contributo sotto forma di credito d'imposta richiesto
- ❖ la dichiarazione sostitutiva

Nei successivi 90 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell'istanza, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti e della presenza della documentazione richiesta, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento.

EROGAZIONI LIBERALI

Sono donazioni che i privati cittadini o soggetti giuridici possono effettuare a favore di organizzazioni no-profit, per esempio Onlus e istituzioni religiose, commerciali e non commerciali.

Ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali, il nostro ordinamento, riconosce delle agevolazioni fiscali sia sotto forma di detrazioni d'imposta, sia di deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

In riguardo proprio al trattamento fiscale, occorre fare una distinzione tra:

- ❖ Persona Fisica Privata, non Imprenditore
- ❖ Imprenditore Commerciale

All'interno di ciascuna categoria di soggetti sarà necessario distinguere tra Asd non Onlus e Asd Onlus.

In tutti i casi il **presupposto fondamentale** è:

- ❖ l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI
- ❖ Iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI
- ❖ Per le Asd Onlus occorrerà essere iscritti nei rispettivi registri.

PERSONA FISICA PRIVATA, NON IMPRENDITORE

ASD NON ONLUS

Le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo non superiore a 1.500 Euro, per ogni periodo di imposta, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, è prevista una detrazione pari al 19%.

Il pagamento dovrà avvenire tramite mezzi di pagamento tracciabili (carta di credito, assegno circolare...).

ASD ONLUS

È prevista una detrazione di imposta pari al 26% calcolata sulle erogazioni in denaro per importi non superiori a 30.000 Euro annui.

IMPREDITORE COMMERCIALE

ASD NON ONLUS, ISCRITTA AL CONI

Possibilità di detrarre dall'imposta fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19% dell'onere nel limite di 1.500 Euro.

ASD ONLUS, ISCRITTA NEGLI APPOSITI REGISTRI

Possibilità di dedurre, dal reddito di impresa dichiarato, le erogazioni per un importo massimo di 30.000 Euro oppure, nel caso di importo superiore, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato.

SPONSORIZZAZIONI

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità.

Infatti, ai fini delle imposte sui redditi c'è una "presunzione assoluta" di sponsorizzazione = spesa di pubblicità per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese alle ASD.

Occorre però dimostrare i requisiti formali (contratto di sponsor) e sostanziali quali la promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante specifica attività dell'associazione sportiva beneficiaria di promozione dell'immagine (esempio logo o marchio sulle divise di gioco).

Il trattamento fiscale prevede:

- ❖ Per lo «sponsor» una deduzione pari all'intero importo della sponsorizzazione nei limiti di 200.000 Euro (spesa di pubblicità)
- ❖ Per lo «sponsorizzato» una detrazione forfettaria dell'Iva pari al 50% risultante in fattura, ed inoltre, l'assoggettamento, dei ricavi conseguiti, a tassazione Ires/Irap in misura del 3% dell'imponibile esposto in fattura.

Studio Rigotto

commercialista sportivo
consulente aziendale

a Cervignano ed Aquileia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Alberto Rigotto

